

## *Riserva Naturale Valle dell'Aniene*

---

### Progetto “Ortinsieme”

#### **Regolamento interno di utilizzo delle aree ad orto in concessione**

Il progetto “Ortinsieme” nasce nell’ambito del Progetto Europeo denominato “Dialogo sociale e interculturale attraverso la gestione dello sviluppo locale: agricoltura mediterranea urbana e peri-urbana (UPA) SIDIG-MED” (<http://www.sidigmed.org/>).

Il progetto, mirato alla cooperazione e allo sviluppo tra nazioni europee ed extraeuropee, è stato realizzato tra il 2013 e il 2016 ed ha coinvolto 4 realtà urbane dell’area mediterranea, Roma, Barcellona, Mahdia (Tunisia) e Al Balqa (Giordania). Un percorso comune di crescita tra queste quattro realtà ha portato a individuare percorsi virtuosi nella gestione del territorio, nel dialogo tra cittadini ed istituzioni, nella lotta contro la marginalizzazione e a favore dell’inclusione sociale, di cui le realtà agricole e gli orti urbani, nel caso di Roma, rappresentano una perfetta applicazione pratica.

Il quadro normativo di riferimento nella gestione e conduzione degli orti urbani “Ortinsieme” è il Regolamento di Roma Capitale per l’affidamento in comodato d’uso e per la gestione di aree a verde di proprietà di Roma Capitale compatibili con la destinazione a orti/giardini urbani approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 38 del 17.07.2015.

L’Associazione Insieme per l’Aniene onlus ha ricevuto in assegnazione dal Municipio IV in comodato d’uso l’area “Ortinsieme” con delibera CE/109727/2016 del 16/12/2016.

Si fa presente che l’area destinata ad orti urbani denominata “Ortinsieme” è localizzata all’interno della Riserva Naturale Valle dell’Aniene, area naturale protetta gestita dall’Ente Regionale Roma Natura e sottoposta a nulla osta e controllo da parte dell’Ente della congruità dell’attività con le finalità di conservazione dell’ambiente naturale.

Il presente regolamento interno potrà essere aggiornato in funzione di specifiche esigenze o problematiche che si dovessero incontrare nel corso della gestione dell’area. In tal caso, tutti i conduttori saranno prontamente informati delle modifiche apportate.

*Roma, 30.12.2016*

Il seguente Regolamento, formulato in osservanza del Regolamento di Roma Capitale, sancisce i rapporti con l'Associazione Insieme per l'Aniene onlus, affidataria dei terreni del progetto “Ortinsieme”, e i cittadini assegnatari e gli impegni reciproci nella gestione delle aree assegnate.

## Art. 1 – ASSEGNAZIONE DEI LOTTI

- 1.1 L'assegnazione dei lotti avviene a seguito di domanda presentata in risposta all'avviso pubblicato dall'ente affidatario dell'area, in questo caso l'Associazione Insieme per l'Aniene onlus, sui propri mezzi di divulgazione. Dalla pubblicazione dell'avviso, i cittadini possono fare domanda di un lotto direttamente all'Associazione che provvederà a stilare una graduatoria di assegnazione secondo i criteri definiti all'art.2.
- 1.2 La domanda va presentata su apposito modulo da ritirare o richiedere all'Associazione stessa e che è allegato al presente Regolamento interno.
- 1.3 L'assegnazione avviene in base al punteggio acquisito fino ad esaurimento delle disponibilità di lotti coltivabili.
- 1.4 Le domande che non hanno ricevuto assegnazione rimangono comunque valide, nei seguenti 12 mesi, eventualmente rinnovabili di altri 12, per successive assegnazioni in caso di rinunce, salvo altre disposizioni da parte del Municipio e/o di Roma Capitale, previo aggiornamento dei requisiti dichiarati nella scheda di domanda
- 1.5 Coloro i quali hanno fatto domanda dovranno comunicare prontamente eventuali modifiche della loro condizione sociale e/o abitativa al fine di aggiornare la scheda di domanda presentata e consentire all'Associazione di aggiornare la graduatoria. L'Associazione procederà comunque periodicamente all'aggiornamento dei dati contenuti nelle domande di assegnazione non ancora soddisfatte al fine di aggiornare la graduatoria
- 1.6 Qualora si rendessero disponibili nuovi lotto nell'area o di posti nei lotti condiziati, a seguito di rinunce, e si fossero esaurite le domande di assegnazione, si procederà ad emanare un nuovo avviso pubblico e a raccogliere nuove richieste. Anche tra queste si stilerà una graduatoria e si procederà all'assegnazione, e così via ogni qual volta se ne presenti la necessità.

## Art. 2 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI LOTTI DA COLTIVARE

L'assegnazione di un lotto da coltivare ai richiedenti è subordinato all'attribuzione di un punteggio, ispirato alle finalità socio-ambientali del progetto Orti Urbani Sociali di Roma Capitale, che tiene conto:

- del Municipio di Residenza
- della vicinanza della residenza dall'area “Ortinsieme”

- se il richiedente è disoccupato, inoccupato, pensionato o studente
- se il richiedente ha figli a carico
- se il richiedente manifesta la propria disponibilità a contribuire a gestire gli spazi comuni e/o collaborare con l'Associazione in occasione di eventi ed iniziative
- se sono presenti nel nucleo familiare casi di disabilità o di disagio sociale

Nello specifico, alla categoria “sociale” (disoccupati, inoccupati, pensionati, studenti, nuclei con prole) viene attribuito un punteggio fino ad un massimo di 40 punti.

Il 15% dei lotti viene riservato ad associazioni con finalità sociali o culturali o a istituzioni scolastiche, qualora sussista un numero adeguato di richieste.

In presenza di casi di disabilità o di disagio sociale segnalati all'interno del nucleo familiare del richiedente, tale requisito rappresenterà motivo di priorità di scelta tra quelli di pari punteggio in graduatoria.

Alla categoria “territorio”, che tiene conto della distanza dell'abitazione dall'area destinata ad orti, al fine di favorire la produzione a km 0 e minimizzare l'impatto ambientale, viene attribuito un massimo di 30 punti.

Alla categoria “operatività”, che tiene conto della partecipazione degli assegnatari alle attività di gestione comune degli orti e delle aree comuni, al fine di esaltare la vocazione volontaristica e la condivisione all'interno dell'area ad orti viene attribuito un punteggio fino a 30 punti.

### Art. 3 – REQUISITI

3.1 I cittadini richiedenti un lotto da coltivare devono essere in possesso dei requisiti sotto riportati:

- essere preferibilmente residenti nel IV Municipio, in cui ricade l'area “Ortinsieme”;
- non essere proprietari o comunque non avere nella disponibilità d'uso, a qualsiasi titolo, di terreni coltivabili su area pubblica o privata all'interno del territorio di Roma Capitale ovvero non essere conviventi di soggetti che siano proprietari o che comunque abbiano nelle disponibilità d'uso, a qualsiasi titolo, terreni coltivabili su area pubblica o privata all'interno del territorio di Roma Capitale;

3.2 Ad ogni assegnatario, o nucleo di assegnatari, può essere assegnato un solo lotto.

#### Art. 4 – “**LOTTI SINGOLI**” E “**LOTTI CONDIVISI**”

In fase di domanda di assegnazione i cittadini potranno optare per l'assegnazione di un “lotto singolo” o di “un lotto condiviso”. Una opzione esclude l'altra.

Questa seconda tipologia di conduzione tende ad esaltare le finalità sociali dell'orto urbano, favorendo la condivisione delle risorse e la socializzazione. Essa si presenta anche un'opportunità utile per i neofita dell'attività orticola o per coloro che hanno meno tempo da dedicarvi.

Nel primo caso il richiedente diventa unico assegnatario e responsabile del lotto, eventualmente coadiuvato da altri collaboratori, parenti o conoscenti da lui indicati, fino ad un massimo di 5 persone. Tali collaboratori andranno indicati nella “scheda anagrafica”.

Nel caso dei lotti condivisi, gli assegnatari che hanno scelto questa opzione si troveranno a gestire in maniera condivisa un lotto di 60 mq per un massimo di 5 persone complessive, anche non conoscenti tra loro. Tra questi verrà stilato un regolamento interno di massima dei lotti condivisi a cui possono essere apportate modifiche all'interno del gruppo in senso migliorativo delle finalità sociali e di sostegno reciproco. Gli assegnatari del lotto condiviso saranno tutti responsabili della conduzione del lotto nel rispetto del presente Regolamento interno. Eventuali spese di gestione del lotto andranno condivise tra i conduttori.

In allegato, a chiarimento di questa tipologia di conduzione, è presente il documento “*Principi di condivisione di un'area ortiva: i lotti condivisi*”

All'interno dell'area saranno presenti anche 2 orti didattici con finalità divulgative ed educative.

#### Art. 4 – **CONDIZIONI GENERALI DI CONDUZIONE DEL LOTTO**

- 4.1 Le aree sono date in concessione a cittadini singoli, eventualmente coadiuvati da collaboratori per un massimo 5 persone, e gruppi di condivisione che ne abbiano fatto domanda e abbiano avuto conferma dell'assegnazione, in numero non superiore ad un'area per cittadino o gruppo.
- 4.2 L'assegnazione sarà nominale per singolo cittadino o membri del “lotto condiviso”. Al momento della consegna del lotto gli assegnatari, singoli o in gruppo di condivisione, dovranno compilare una “scheda anagrafica”.
- 4.3 L'accesso al singolo lotto è consentito ai soli membri del gruppo di condivisione o ai singoli assegnatari e ai loro collaboratori indicati nella “scheda anagrafica”.

- 4.4 L'orto deve essere coltivato direttamente dall'assegnatario, eventualmente coadiuvato da altri collaboratori segnalati all'Associazione (nell'apposita “scheda anagrafica”) o direttamente dagli assegnatari del lotto condiviso.
- 4.5 L'utilizzo dell'area assegnata è subordinata alla sottoscrizione del presente Regolamento.
- 4.6 La coltivazione e la raccolta dei prodotti dell'orto non dovranno avere finalità commerciali e di vendita.
- 4.7 Gli assegnatari non possono cedere in uso l'orto a terzi né affittarlo
- 4.8 La conduzione dell'orto è subordinato al versamento all'Associazione di un contributo per la fornitura di acqua per irrigazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e delle strutture ed attrezzature, la fornitura di attrezzi agricoli condivisi tra gli ortolani. Il versamento del contributo è trimestrale e va effettuato ad inizio trimestre di riferimento.
- 4.9 Le spese di gestione necessarie per il mantenimento dell'orto sono a totale carico dell'assegnatario (sementi, piante, tutori, reti, spaghi ecc.), senza che ciò costituisca corrispettivo della concessione del terreno, che rimane pertanto temporaneo.
- 4.10 L'uso del terreno dovrà avvenire solo per le finalità espresse nel presente Regolamento
- 4.11 L'assegnazione del terreno ha carattere di temporaneità ed è subordinata non solo alla conduzione dell'affidatario ma anche alle decisioni di Roma Capitale e del Municipio in merito alla destinazione dei terreni
- 4.12 L'Associazione Insieme per l'Aniene onlus, stante la correttezza nella conduzione dell'attività, ha in uso in convenzione con il IV Municipio l'area denominata “Ortinsieme” per 6 anni, rinnovabili di altri 6. Allo scadere di questo periodo l'area ad orti, ammessa la prosecuzione di questo tipo di destinazione d'uso, potrà essere rimessa a bando dall'amministrazione capitolina.

## Art. 5 ASSENZE TEMPORANEE E SOSTITUZIONE COLLABORATORI

- 5.1 Nel caso dei lotti singoli, in caso di impedimento temporaneo motivato da ragioni di salute, familiari e/o di lavoro, la sostituzione dell'assegnatario con i collaboratori già indicati nella scheda anagrafica o indicati dall'assegnatario singolo, potrà avvenire per un massimo di 6 mesi. Ciò dovrà essere prontamente comunicato all'Associazione. L'assenza del titolare non lo esime dal pagamento del contributo per la conduzione.
- 5.2 Nel caso di lotti singoli, i componenti del gruppo possono essere sostituiti nel caso qualche membro si ritirasse, previa comunicazione all'Associazione.
- 5.3 Nel caso di lotti condivisi, i singoli assegnatari possono assentarsi in caso di impedimento temporaneo motivato da ragioni di salute, familiari e/o di lavoro

per un massimo di 6 mesi, previa comunicazione all'Associazione. In questo periodo la gestione del lotto ricadrà sugli assegnatari rimanenti, pur continuando l'assegnatario assente a dover contribuire alle spese.

5.4 Al termine del periodo di assenza segnalato e non oltre i 6 mesi, l'Associazione potrà decidere se procedere ad una nuova assegnazione secondo il presente Regolamento.

## **Art. 6 REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE**

6.1 Eccetto i casi contemplati nell'art. 5 (Assenze temporanee), la revoca dell'assegnazione del lotto avverrà al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- Impossibilità, senza averne comunicato i motivi, alla conduzione diretta per un periodo superiore ai tre mesi,
- Mancata coltivazione per un periodo di tre mesi,
- Trasferimento dell'assegnatario in altro Comune
- Gravi inadempienze al regolamento degli Orti Urbani di Roma Capitale e al presente Regolamento Interno,
- Mancato pagamento del contributo periodico (cfr. art. 4.8)
- Sub-affidamento a titolo oneroso, parziale o totale a terzi,
- Revoca da parte di Roma Capitale e/o del IV Municipio per motivi di pubblico interesse dell'assegnazione all'Associazione,
- Revoca da parte dell'Ente Regionale Roma Natura dei nulla osta necessari alla conduzione degli orti in area protetta,
- Turbativa della convivenza civile

6.2 Nel caso di rinuncia da parte dell'assegnatario, l'orto rientra nell'immediata disponibilità dell'Associazione per una nuova assegnazione ai sensi dell'art.1.5.

6.3 In caso di decesso dell'assegnatario, gli altri componenti del nucleo affidatario, qualora presenti, hanno diritto alla prosecuzione nella conduzione dell'orto. In mancanza di altri componenti del nucleo, l'orto rientra nell'immediata disponibilità dell'Associazione per una nuova assegnazione ai sensi dell'art.1.5. Nel caso di lotti condivisi, si procederà ad una nuova assegnazione ai sensi dell'art.1.5.

## **Art. 7 NORME SPECIFICHE PER LA CONDUZIONE DELLE AREE ORTIVE**

7.1 Gli assegnatari si impegnano a rispettare i confini dell'area assegnatagli.

7.2 Gli assegnatari hanno l'obbligo di mantenere la buona sistemazione, l'ordine e la pulizia dell'orto, da coltivarsi direttamente e con continuità. E' vietato

l'abbandono e lasciare incolto il lotto senza giustificati motivi per prolungati periodi, oltre i tre mesi l'assegnazione verrà revocata d'ufficio (cfr. art. 6.1)

- 7.3 L'area ortiva deve essere lasciata libera da materiali, rifiuti, contenitori ed attrezzi
- 7.4 Gli assegnatari devono contribuire a tenere ordinato ed in buono stato di manutenzione le parti comuni inclusi i vialetti di accesso ai singoli orti;
- 7.5 Non è consentito raggiungere l'area con veicoli a motore e le operazioni di carico e scarico dei materiali va effettuata con mezzi non motorizzati.
- 7.6 Non è consentito eseguire alcun tipo di costruzione, copertura o manufatto stabile all'interno dell'orto assegnato. Eventuali coperture temporanee (serre, tunnel), realizzate in materiale biodegradabile e decorose, non dovranno superare i 50 cm. di altezza e non ricoprire oltre il 30% della superficie dell'orto (18 mq massimo) .
- 7.7 Nell'area “Ortinsieme e nelle aree ad orto non possono essere introdotti e custoditi animali. L'allevamento delle api è vietato a garanzia dell'incolumità dei fruitori trattandosi di un'area comune ed altamente frequentata
- 7.8 Non è consentito piantare alberi ad alto fusto né arbusti e siepi perenni di altezza superiore ad un metro che rischierebbero di ombreggiare le colture limitrofe.
- 7.9 Non è consentito accendere fuochi e bruciare sterpaglie
- 7.10 I rifiuti vegetali derivanti dall'attività orticola nei lotti e/o di manutenzione degli spazi comuni non riutilizzati negli orti (p.es. per pacciamatura, sovescio) vanno conferiti negli appositi spazi predisposti al Compostaggio, previo smiuzzamento dei materiali conferiti. In ogni caso non vanno abbandonati negli spazi comuni né nelle aree limitrofe l'area Ortinsieme.
- 7.11 E' consentita la pacciamatura con residui erbacei compostati e non
- 7.12 E' possibile installare all'interno dei lotti piccoli contenitori per il compostaggio dei residui vegetali (1 mc massimo), complementari alle aree di compostaggio comuni
- 7.13 Si invita tutti ad utilizzare come tutori, legacci, spalliere ed altro materiali naturali e biodegradabili, evitando l'inecologico ed antiecoologico uso della plastica, del ferro e di materiali inerti vari. Eventuali materiali ritenuti non idonei saranno rimossi.
- 7.14 Gli assegnatari si impegnano a non effettuare attività che danneggino gli orti limitrofi

- 7.15 E' fatto divieto l'impianto di colture di fave anche solo per finalità di sovescio al fine di tutelare eventuali fruitori dell'area protetta e dell'area ad orti affetti da favismo
- 7.16 Le aree assegnate sono destinate alla coltura di ortaggi stagionali, annui e bienni, e a piante arbustive perenni che non superino il metro di altezza (cfr. art. 7.8)

#### **Art. 8 USO DELLE RISORSE CONDIVISE**

- 8.1 Si fa obbligo di utilizzare l'acqua in maniera adeguata e riducendo gli sprechi, rispettando tra giugno e settembre, compresi, i seguenti orari per le irrigazioni: 7,00-10,00 e 18,00-21,00
- 8.2 Si fa altresì divieto di irrigare in maniera incontrollata. Eventuali perdite vanno prontamente segnalate all'Associazione
- 8.3 Si fa obbligo di rispettare l'eventuale turnazione delle irrigazioni tra gli utenti
- 8.4 Si fa obbligo di rispettare l'ordine, la pulizia e la conservazione degli spazi comuni e degli attrezzi messi a disposizione e condivisi con gli altri utenti
- 8.4 Si prega di segnalare prontamente eventuali danneggiamenti delle strutture ed agli attrezzi comuni al fine di contribuire alla piena efficienza della struttura e dell'attività

#### **Art. 9 RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE. FURTI**

- 9.1 L'Associazione, il Municipio e Roma Capitale non rispondono di eventuali furti, danneggiamenti e manomissioni nelle aree ortive. Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che ciascun soggetto affidatario e/o loro familiare e co-conduttore possa subire o causare a terzi, sarà a lui esclusivamente imputabile. Roma Capitale, il Municipio e l'Associazione Insieme per l'Aniene onlus rimangono escluse da ogni responsabilità civile e penale.
- 9.2 L'Associazione Insieme per l'Aniene onlus ha stipulato apposita assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi (RCT)

#### **Art. 10 MODALITA' DI COLTIVAZIONE E SCELTA DELLE COLTURE**

- 10.1 Le aree affidate in concessione dovranno essere gestite osservando i principi dell'agricoltura biologica (ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 e ss.ii.), sia nelle tecniche colturali che nella scelta dei trattamenti e delle colture da impianta-



re. Tale vincolo nasce dall'esigenza di far coincidere l'utilità sociale ed educativa della conduzione degli orti ad un ridotto impatto ambientale, particolarmente importante data la localizzazione degli orti in un'area naturale protetta.

In particolare si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- a. **SCELTA DEI SEMENTI E DELLE PIANTE:** è vietato l'utilizzo di sementi o piante OGM e vanno predilette piante e sementi provenienti da agricoltura biologica, non sterili e favorire il loro scambio. Prediligere colture compatibili con la fascia climatica, la piovosità ed il tipo di terreno evitando così eccessivo uso di acqua, ammendanti ecc
- b. **USO DI FERTILIZZANTI:** promuovere la fertilità dei suoli effettuando opportune rotazioni colturali, mediante l'impiego di leguminose e altre colture da sovescio (escluse le fave), e la concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di produzione biologica. E' vietato l'utilizzo di concimi minerali azotati e chimici di sintesi
- c. **USO DI ANTIPARASSITARI:** da evitare in linea di principio. In caso di determinazione di grave rischio per una coltura, l'uso di prodotti fitosanitari è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica.
- d. **PACCIAMATURA** consentita unicamente con residui vegetali o altri materiali naturali
- e. Prediligere tecniche colturali che favoriscano la naturale fertilizzazione dei suoli, il risparmio idrico, il minimo uso di antiparassitari e di lavorazioni del terreno, con attenzione alle opportune consociazioni e sinergie tra essenze (principi dell'orticoltura sinergica e della permacultura).

10.2 Sono ammesse coltivazioni floricole stagionali di tipo erbaceo

## **Art. 11 SERVIZI OFFERTI AGLI ASSEGNATARI**

11.1 L'Associazione Insieme per l'Aniene onlus si occuperà di assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni, degli arredi e delle attrezzature in dotazione all'Area

11.2 L'Associazione fornirà:

- attrezzi comuni per la lavorazione dell'orto condivisi con gli altri affidatari (vanga, zappa, rastrello, forcone ecc.).
- Acqua non potabile per l'irrigazione e tubature per irrigare gli orti

- l'utilizzo dei servizi igienici della Casa del Parco nei giorni di apertura
- l'organizzazione e la promozione di momenti d'incontro/formazione e di eventi
- un referente dell'Associazione cui gli utenti potranno rivolgersi per questioni logistiche ed organizzative inerenti la conduzione degli orti

All.1

Al Presidente  
dell'Associazione Insieme per l'Aniene onlus  
Via Vicovaro snc  
00156 Roma  
Fax 0682003837 – e mail info@aniene.it

**DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI UN LOTTO DA COLTIVARE  
AD ORTO/GIARDINO URBANO**

Io sottoscritto/a ..... nato/a.....

prov/naz.....il .....

e residente in Via/Piazza .....

n°..... CAP .....nazionalità .....

Municipio di residenza .....

Tel/Cell .....

E mail: .....

**Chiede**

l'assegnazione di un lotto da coltivare a Orto urbano di mq 60 come unico responsabile  
(eventualmente condiviso con conoscenti o familiari)  
**oppure**

la condivisione di un lotto di 60 mq con altri conduttori (max. 5, lotto condiviso, tutti responsabili)

Dichiaro sotto la mia responsabilità di:

essere residente nel Municipio ..... di Roma Capitale, in via .....

di non essere proprietario o comunque, non avere nella disponibilità d'uso a qualsiasi titolo di terreni coltivabili su area pubblica o privata entro i confini di Roma Capitale

di non essere convivente di soggetti che siano proprietari o che comunque abbiano nella disponibilità d'uso, a qualsiasi titolo, terreni coltivabili su area pubblica o privata entro i confini di Roma Capitale

NOTE AGGIUNTIVE (utili a stabilire eventuali criteri di priorità):

Pensionato  Disoccupato  Inoccupato  Studente  con figli a carico: n.....



Progetto “*Ortinsieme*”  
*Regolamento interno*

ROMA  
Municipio IV



Altro: .....

sono disponibile a contribuire nel tempo libero alla gestione delle aree comuni degli orti

In ultimo dichiaro di essere informato che l'Associazione comodataria dell'area ad OGU, Roma Capitale ed il Municipio competente possono utilizzare i miei dati personali solo ed esclusivamente a fini istituzionali dell'Amministrazione capitolina, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Roma, .....

Firma

All.2

Progetto  
“Ortinsieme”  
Principi di condivisione di un’area ortiva: il lotto condiviso

Il lotto condiviso è un’area di 60 mq destinata ad orticoltura urbana la cui conduzione è affidata ad un gruppo di ortisti, massimo cinque nell’ambito del progetto “Ortinsieme”, che condividono la coltivazione, la manutenzione ed il raccolto dell’area.

Il “lotto condiviso” **non è un’area divisa in cinque lotti più piccoli** ma un’area unica condotta da un massimo di cinque persone che progettano, si aiutano e/o si alternano nella conduzione di tutta l’area o, comunque, stabiliscono ruoli e compiti ben precisi e, consenzientemente, equilibrati.

Ne consegue che l’accesso a queste aree è riservato ai soli assegnatari o, al più, ai familiari stretti.

La filosofia di questa formula è esaltare la cooperazione ed il sostegno reciproco e favorire la socializzazione.

Il “lotto condiviso” può essere una soluzione utile a chi non ha ancora molta pratica con la gestione dell’orto oppure non ha molto tempo da dedicarci e si avvale della collaborazione degli altri conduttori. Può essere una soluzione di successo tra persone con pari disponibilità di tempo oppure con abilità complementari (p.es. anziani esperti e giovani inesperti ecc.)

Non è una scelta facile poiché prevede eguali diritti e doveri dei cinque conduttori. In linea di principio quindi pari tempo da dedicarci, pari fatica e pari quantitativo di raccolto.

Il contributo mensile da versare all’Associazione per la fornitura dei servizi (acqua, attrezzi, manutenzione ordinaria e straordinaria ecc.) viene suddivisa equamente tra gli assegnatari del lotto condiviso con le medesime scadenze previste dal Regolamento interno (art. 4.8).

In caso di rinuncia da parte di alcuni affidatari i restanti potranno continuare la coltivazione ridividendosi la quota mensile e continuando a coltivare l’intera area, o parte di essa in proporzione alle proprie possibilità, fermo restando il carattere di condivisione del lotto e quindi la sostituzione con altri nuovi affidatari.

In mancanza di richieste immediate di assegnazione di lotti condivisi si proporrà la collaborazione, anche solo temporanea, a quanti abbiano fatto domanda di assegnazione singola oppure si procederà a nuovo avviso pubblico secondo le modalità previste nell’art.1.6 del Regolamento interno.